Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 3 settembre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964, n. 713.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo, in frazione Ligugnana del comune di San Vito al Tagliamento (Udine).

N. 713. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo, in frazione Ligugnana del comune di San Vito al Tagliamento (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 186, *foglio n.* 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964, n. 714.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Sprenna, in frazione Serravalle del comune di Buonconvento (Siena).

N. 714. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Sprenna, in frazione Serravalle del comune di Buonconvento (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964, n. 715.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale con fini di religione e di culto, denominata « Terz'Ordine Secolare Francescano della Provincia Toscana dei Frati Minori », con sede in Firenze.

N. 715. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione laicale con fini di religione e di culto, denominata « Terz'Ordine Secolare Francescano della Provincia Toscana dei Frati Minori », con sede in Firenze, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 59. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1964, n. 716.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giacomo Apostolo nel comune di Brescia.

N. 716. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 15 febbraio 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 15 febbraio e 25 novembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giacomo Apostolo nel comune di Brescia, ed al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia. La Chiesa stessa viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in un appezzamento di terreno valutato lire 30.982.500.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, *foglio n.* 60. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1964.

Composizione della segreteria del Consiglio superiore delle miniere per il triennio 1964-67.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere, modificato dall'art. 3 della legge 4 marzo 1958, n. 198, e dell'art. 2, capoverso, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 maggio 1964, con il quale è stato ricostituito il Consiglio predetto, per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Decreta:

Il servizio di segreteria del Consiglio superiore delle miniere per il triennio 28 maggio 1964-27 maggio 1967 è affidato ai sottoindicati funzionari del Ministero dell'industria e del commercio:

Lazari dott. Luigi, con funzioni di segretario del Consiglio;
Marra ing. Massimo;
Rossoni dott. Ettore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1964

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1964
Registro n. 16 *Industria e commercio, foglio n.* 138

(6957)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Istituto italiano di previdenza », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con propria circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda dell'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, inteso ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e opzioni a scadenza, presentate dall'Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano:

Tariffa n. 0/1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 0/2 e 0/3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza in un'assicurazione a vita intera;

Valori di opzione per la conversione di un capitale esigibile a scadenza in una somma ridotta pagabile immediatamente e in un'assicurazione a vita intera per il capitale originario.

Le suddette tariffe entreranno in vigore dal 1° settembre 1964, in sostituzione delle analoghe attualmente in uso.

Roma, addì 25 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6879)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con propria circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e dei relativi valori di riduzione e di riscatto, nonchè di una opzione a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e dei relativi valori di riduzione e di riscatto, nonchè la seguente opzione a scadenza, presentate dalla Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona:

Tariffa cat. 1/a - 1/c, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa cat. 1/b, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa cat. 1/e, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione del capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente.

Le suddette tariffe entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 1964, in sostituzione delle analoghe attualmente in uso.

Roma, addì 25 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6885)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con propria circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e opzioni a scadenza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura, con sede in Milano:

Tariffa 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 2-3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in un'assicurazione a vita intera;

Valori di opzione per la conversione di un capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente.

Le suddette tariffe entreranno in vigore a decorrere dal 1° settembre 1964, in sostituzione delle analoghe attualmente in uso.

Roma, addì 25 agosto 1964

Il Ministro: MEDICI

(6883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Smarrimento del martello forestale governativo con la sigla MF 231

Si comunica che in seguito al disastro del « Vajont » è andato smarrito il martello forestale governativo portante la sigla MF 231.

Si diffida chiunque, ad ogni effetto di legge, dall'adoporare detto martello e dal riconoscerne l'efficacia.

(6870)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Arezzo

Con decreto ministeriale in data 20 luglio 1964, n. 2364, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Arezzo.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata nella forma delle citazioni ai proprietari interessati.

(6890)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola « Federterra », con sede in Potenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 agosto 1964, il rag. Vittorio Morese viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 28 agosto 1963, in sostituzione del rag. Pasquale Locuratolo, dimissionario.

(6891)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1964, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 192, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 27 gennaio 1961 dai signori Ulisse Novak, nato a Lesina il 7 gennaio 1910, e Vincenzo Novak, nato a Lagos (Portogallo) il 13 settembre 1906, avverso il provvedimento d'indennizzo concesso per i beni perduti in Jugoslavia per effetto dell'art. 79 del Trattato di pace viene respinto perchè infondato.

(6894)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 2 settembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624.83	624,85	624,84	624,80	624,84	624,84	624,84	624,84	624·84
$ Can.	579,71	579,75	579,75	579,80	579 —	579,65	579,80	579,70	579,65	579,70
Fr. Sv.	144,62	144,66	144,61	144,63	144,65	144,62	144,62125	144,60	144,62	144,63
Kr. D.	90,13	90,60	90,15	90,17	90,10	90,14	90,1550	90,15	90,14	90,14
Kr. N.	87,22	87,22	87,2250	87,225	87,20	87,22	87,23	87,20	87,22	87,22
Kr. Sv.	121,62	121,65	121,65	121,66	121,40	121,73	121,6550	121,65	121,63	121,74
Fol.	172,93	172,94	172,9250	172,965	172,90	172,62	173,05	172,95	172,93	172,94
Fr. B.	12,56	12,569	12,5425	12,5680	12,57	12,57	12,5680	12,55	12,57	12,57
Franco francese	127,51	127,52	127,49	127,51	127,50	127,52	127,5180	127,50	127,52	127,52
Lst.	1739,56	1739,75	1739,75	1739,725	1739,50	1739,64	1739,77	1739,60	1739,64	1739.75
Dm. occ.	157,15	157,15	157,15	157,1625	157,15	157,19	157,1625	157,18	157,15	157,16
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,21	24,20625	24,15	24,20	24,2040	24,20	24,20	24.20
Escudo Port.	21,70	21,70	21,72	21,6970	21,80	21,71	21,6915	21,71	21,71	21,70

Media dei titoli del 2 settembre 1964

Rendita 5 % 1935	104,375
Redimibile 3,50 % 1934	98,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	88,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	99,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 settembre 1964

1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	579,80
1 Franco svizzero	144,626
1 Corona danese	90,162
1 Corona norvegese	87,227
1 Corona svedese	121,657
1 Fiorino olandese	173,007
1 Franco belga	12,568
1 Franco francese	127,514
1 Lira sterlina	1739,747
1 Marco germanico	157,162
1 Scellino austriaco	24,205
1 Escudo Port.	21,694

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami e sessantacinque posti di vice esperto nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318, e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che per l'art. 25 della legge n. 1304, nel ruolo tecnico dell'agricoltura non potevano essere messi a concorso più di centoventi posti in ciascuno dei primi tre anni di attuazione della legge stessa;

Considerato che nel 1962, primo anno di applicazione della legge, sono stati indetti nel ruolo tecnico della agricoltura un concorso a ottantacinque posti ed altro a trentacinque;

Considerato che in seguito al primo concorso sono stati conferiti soltanto cinquanta posti e che pertanto sulla disponibilità di centoventi posti di cui all'art. 25 citato sono rimasti non utilizzati trentacinque posti;

Considerato che nel 1964, terzo anno di applicazione della legge n. 1304, sono stati indetti, per lo stesso ruolo tecnico dell'agricoltura, un concorso a settanta posti e di altro a venti posti, per complessivi novanta posti, con una residua disponibilità di trenta posti;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico dell'agricoltura in rapporto alle esigenze del servizio;

Ritenuto di mettere a concorso oltre i posti ancora disponibili nell'anno corrente anche quelli che risultano non utilizzati sulla disponibilità del 1962;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessantacinque posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, sezione mineraria;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente articolo 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare; per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimiliate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari o dei ruoli aggiunti, nonchè per i sot-

tufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età e di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine tabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporra una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verra attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: le prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi; apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati

deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata. Per il caso che l'autorità scolastica si trovi ancora nella impossibilità di rilasciare il diploma è consentita la presentazione del certificato - diploma purchè contenente una dichiarazione in tal senso e l'annotazione che il certificato stesso sostituisce il diploma a tutti gli effetti fino al rilascio di questo ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva, oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto: I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e constatare, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 50, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 13. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:
1) agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) zootecnia;
3) patologia vegetale ed entomologia agraria;

Prova orale:
1) le materie delle prove scritte;
2) economia rurale ed estimo;
3) industrie agrarie;
4) costruzioni rurali e meccanica agraria;
5) nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

Roma, addì 10 luglio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6700)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di commissario aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva.

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di commissario aggiunto in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 29 maggio 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 28 e 29 ottobre 1964, con inizio alle ore 8.

(6901)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva.

Le prove scritte del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva del Ministero del commerico con l'estero, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 29 maggio 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno, n. 4, nei giorni 14 e 15 dicembre 1964, con inizio alle ore 8.

(6902)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami a sei posti di vice esperto in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami a sei posti di vice esperto in prova (coefficiente 202) nel ruolo della carriera di concetto degli esperti in fisica, ingegneria, disegno e meccanica specializzata dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale in data 2 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 19 febbraio 1964, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena, n. 299, nei giorni 7 ed 8 ottobre 1964, alle ore 9.

(6903)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale in data 10 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 dell'11 aprile 1964, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto medesima, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 23, 24 e 25 settembre 1964, alle ore 9.

(6904)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico coadiutore presso la ripartizione igiene e sanità del comune di Sanremo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3455 del 2 settembre 1963, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico coadiutore presso la Ripartizione igiene e sanità del comune di Sanremo;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice, nominata con deliberazione della Giunta municipale del comune di Sanremo, n. 2721 del 7 novembre 1953 e n. 814 dell'8 aprile 1964, ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854, del 10 maggio 1955, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 116 del 13 maggio 1964 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia n. 88 del 2 maggio 1964;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione medesima;

Visto l'art. 60, comma quarto del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso citato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

Grappiolo dott. Alessandro . . . punti 127,45 su 200

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di questo Ufficio e del comune di Sanremo.

Imperia, addì 20 agosto 1964

Il medico provinciale: TRILLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3159, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico coadiutore presso la Ripartizione igiene e sanità del comune di Sanremo;

Vista la domanda del candidato;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Alessandro Grappiolo, è dichiarato vincitore del posto di medico coadiutore citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura di Imperia di questo Ufficio e del comune di Sanremo.

Imperia, addì 20 agosto 1964

Il medico provinciale: TRILLO

(6844)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.